

Trento, 28 gennaio 2000

Prot. n. 283/00/D309/MG/LC

Egredi Signori

ASSESSORI PROVINCIALI

SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA
GIUNTA PROVINCIALE

DIRIGENTI GENERALI

DIRIGENTI DI SERVIZIO

RESPONSABILI PROGETTI SPECIALI

RESPONSABILI DELLE STRUTTURE
PERIFERICHE DI INFORMAZIONE

L O R O S E D E

Egredi Signori
SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
L O R O S E D E

Egredi Signori
PRESIDENTI DEI COMPENSORI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
L O R O S E D E

Spettabile
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 T R E N T O

Spettabile
PARCO PANEVEGGIO - Pale di
S. Martino
Via Roma, 19
38054 T O N A D I C O

Spettabile
FERROVIA TRENTO-MALE' s.p.a.
via Secondo da Trento, 7
38100 TRENTO

Spettabile
PARCO ADAMELLO BRENTA
Via Nazionale, 24
38080 S T R E M B O

Spett.le I.T.E.A.
Palazzo Ottagono
Via R. Guardini, 22
38100 T R E N T O

Spett.le OPERA UNIVERSITARIA
Via Rosmini, 70

38100 T R E N T O

Spettabile U.P.I.P.A.
Via Sighele 7
38100 T R E N T O

Spett.le AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
Servizio Immobili e Servizi Tecnici
Via Crosina Sartori, 6
38100 T R E N T O

Spettabile ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Via De Gasperi, 77
38100 T R E N T O

Spett.le ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
V. Brennero, 182
38100 T R E N T O

Spettabile
ISTITUTO AGRARIO DI S. MICHELE
Via Edmondo Mach, 2
38010 S. MICHELE ALL'ADIGE (TN)

Spett.le FEDERAZIONE CONSORZI
COOPERATIVI
Via Segantini, 10
38100 T R E N T O

Spett.le FEDERAZIONE PROVINCIALE
DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORA-
MENTO FONDARIO
Via Giusti, 40
38100 T R E N T O

Spett.le ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
p. S. M. Maggiore, 23
38100 T R E N T O

Spett.le ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
gall. Legionari Trentini, 4
38100 T R E N T O

Spett.le COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Via Brennero, 52
38100 T R E N T O

Spett.le COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI
Via Calepina, 35
38100 T R E N T O

Spettabile
AZIENDA INTERCOMUNALE
ROTALIANA
Via Milano, 10
38017 MEZZOLOMBARDO
Alla c.a. sig. Paternoster

Facendo seguito alla precedente nostra circolare del 15 settembre 1999, inerente le novità introdotte dalla legge 415/1998 per gli aspetti di immediato interesse nel settore dei lavori pubblici di interesse provinciale, ed in considerazione dei mutamenti intervenuti nel quadro normativo statale in materia di lavori pubblici, si ritiene opportuno diffondere ulteriori chiarimenti ed approfondimenti, concordati con il Consorzio dei Comuni, su alcune tematiche di grande interesse.

Cordiali saluti.

CIRCOLARE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

In tema di QUALIFICAZIONE delle imprese (art.8 della legge 109/94) si sottolinea l'emanazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502 (G.U. n. 305 del 30.12.1999) che reca "Disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici." Il decreto-legge è stato emanato in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, al fine di consentire alle imprese la partecipazione alle relative gare di appalto in attesa dell'entrata in vigore del regolamento del nuovo sistema di qualificazione previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m..

La norma risulta di interesse della Provincia in quanto la disciplina dettata dalla L.P. 26/93 - in materia di appalti di lavori pubblici di interesse provinciale -, pur essendo completa per quanto riguarda i requisiti di partecipazione delle imprese alle procedure di appalto, tuttavia richiama il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 57/62 che, come noto, è abrogata dal 1 gennaio 2000, per effetto dell'articolo 8 della citata legge 109.

L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge dispone ora la possibilità per le imprese di continuare ad avvalersi del certificato dell'ANC.

L'utilizzabilità del vecchio certificato di iscrizione all'Albo sussiste ovviamente anche con riferimento all'ordinamento provinciale. Ne consegue pertanto che la disciplina della L.P. 26/93 può continuare ad essere applicata integralmente senza alcun cambiamento.

Per quanto attiene alla disciplina transitoria recata dal predetto decreto-legge in ordine alle imprese non iscritte all'ANC, secondo cui tali imprese possono partecipare alle procedure di appalto di importo pari o inferiore ad un miliardo di lire dimostrando il possesso di particolari requisiti, si ritiene che tale disciplina non trovi applicazione nell'ordinamento provinciale poiché la L.P. 26/93 già prevede tale casistica all'articolo 34 laddove consente la partecipazione agli appalti di importo non superiore a 300 milioni di lire anche ad imprese non iscritte all'ANC ed in possesso della sola iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il predetto decreto detta inoltre disposizioni in ordine alla classificazione dei lavori in categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate; disposizioni che vanno ad incidere anche sulla disciplina del subappalto, dando attuazione all'articolo 13, comma 7 della legge 109/94.

Questa Provincia si è già espressa circa il carattere di norma di ordine pubblico rivestita dalla disciplina del subappalto recata dalla legge 55/90; tuttavia le disposizioni del decreto-legge in questione non si ritengono immediatamente applicabili nel nostro ordinamento, considerato il rango e la diversità della fonte nonché il contenuto testuale dell'articolo 42 della L.P. 26/93 laddove prevede che tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili pur con il limite del 30% per la categoria prevalente.

A parte, quindi, la disposizione dell'articolo 11, comma 1, che è l'unica a produrre effetto nell'ordinamento provinciale, le norme recate dal decreto-legge non trovano applicazione nel nostro ordinamento.

Si ricorda tuttavia che è prossima l'entrata in vigore del regolamento sul nuovo sistema di qualificazione, di cui all'articolo 8 della legge 109/94, che non prevede più l'utilizzabilità del certificato di iscrizione al vecchio Albo nazionale costruttori. Comunicheremo tempestivamente le opportune direttive sull'applicazione del predetto regolamento.

Sempre a proposito di qualificazione delle imprese, si ricorda che la disciplina statale di cui al predetto decreto-legge deve essere applicata per gli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, dove non si estende l'ambito di applicazione della L.P. 26/93.

In tema di VALORE DELLE SOGLIE di applicazione delle direttive comunitarie e accordo appalti-OMC, si ricorda che, a valere dal 1.1.2000, la soglia di rilevanza comunitaria corrisponde a 5.000.000 di DSP = 5.358.153 EURO = 10.374.830.909 LIRE e che 1 ECU = 1 EURO = 1.936,27 LIRE.

A questo riguardo va precisato che il telex del 17 dicembre 1999 del Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo ai limiti di soglia per gli appalti pubblici a valere dal 1.1.2000, sembrerebbe conservare la doppia soglia dei 5.000.000 di EURO per la rilevanza comunitaria e quella dei 5.000.000 di DSP per gli appalti rientranti nell'accordo CEE-WTO-GPA. Tuttavia la direttiva 97/52 e conformemente il predetto decreto-legge considerano la soglia di rilevanza comunitaria pari a 5.000.000 di DSP.

In tema di GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE (art.30 della legge 109/94) si intende chiarire che il richiamo, operato nella precedente nostra circolare del 15 settembre, alla circolare del Ministero dei lavori pubblici di data 13 novembre 1998 si riferisce alle ulteriori forme di garanzia, diverse e precedenti rispetto a quelle disciplinate dall'art.30 (cioè le ritenute di garanzia applicate nei S.A.L.) per le quali è confermata la vigenza fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge 109/94.

Per quanto attiene all'argomento dei PIANI DI SICUREZZA (art.31 della legge 109/94), in ragione della sua complessità ed interdisciplinarietà, si ritiene necessario affrontare ed approfondire la problematica con apposita circolare.

In materia di SUBAPPALTO (art.34 della legge 109/94), nella nostra circolare del 15 settembre si era dato conto della modifica introdotta da ultimo al comma 12 dell'articolo 18 della legge 55/1990 relativamente alla fissazione delle soglie di valore (2% dell'importo dei lavori o comunque 100 mila ECU, con incidenza del costo della manodopera superiore al

50% dell'importo di contratto) per considerare il subappalto quelle attività che prevedono l'impiego di manodopera.

La norma in questione recita testualmente:

"Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare."

Va chiarito che la disposizione citata riguarda i contratti simili al subappalto quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, qualora in tali attività l'incidenza del costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Risulta evidente, quindi, l'esclusione dalla disciplina del subappalto delle forniture (anche con posa in opera) in cui l'incidenza della manodopera risulti inferiore al 50% dell'importo di contratto, nonché dei noli a freddo.